

Legge 12 marzo 1999, n. 68

## **"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 3.

*(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).*

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Art. 4.

*(Criteri di computo della quota di riserva).*

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (*reintegrazione nel posto di lavoro*)

Art. 9.

*(Richieste di avviamento).*

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



**Alle amministrazioni pubbliche  
di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999  
Loro sedi**

**Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati al lavoro  
Loro sedi**

**All. 1**

**Oggetto:** Comunicazione ex articolo 39-quater d.lgs. 165/2001 - Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

1. Invio, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 1, d.lgs. 165/2001, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999.
2. Come noto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della richiamata legge 68/1999, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della medesima legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo<sup>1</sup> dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della stessa legge, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

**In base alla medesima previsione normativa se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.**